

Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali. L'auspicio di un intervento riorganizzativo del legislatore tra esigenze sociali e necessità giuridiche di sistema

Giuseppe Settanni, Manuela Ruggi*

ANIMAL LAW ANIMALS' RIGHTS. THE HOPE OF A LEGISLATIVE INTERVENTION BETWEEN SOCIAL AND LEGAL NEEDS OF THE SYSTEM

ABSTRACT: The article examines the most recent situations concerning animal law, trying to deepen the systematic inconsistencies which seem to underlie different interpretation difficulties, and attempting to outline the necessity of a general intervention of the law-maker to completely regulate the matter.

KEYWORDS: animal law; sentient beings; animals; movable property; rights of animals

SOMMARIO: 1. Un primo quadro internazionale: dichiarazioni, convenzioni, trattati – 2. Il diritto animale e l'ordinamento giuridico italiano: primi cenni – 3. Verso una nuova definizione e una differente classificazione del diritto animale – 4. Gli animali come beni mobili: un inquadramento ancora attuale per il nostro ordinamento? – 5. La concezione degli animali in ambito consumeristico – 6. Il problema della donazione degli animali – 7. Necessità di un intervento organico e sistematico del legislatore.

1. Un primo quadro internazionale: dichiarazioni, convenzioni, trattati

È da millenni che l'uomo convive con gli animali, talvolta venerandoli talaltra addomesticandoli per le proprie esigenze. In tal senso, è da riconoscere che, con il passare del tempo e l'evolversi di una coscienza più piena nell'uomo, quest'ultimo ha riconosciuto negli animali dei preziosi (e in alcuni casi imprescindibili) compagni nel proprio sentiero della vita, cui garantire adeguate e dignitose condizioni di vita e di tutela¹.

Questo percorso non è stato però rapido né del tutto lineare. Senza volersi dilungare troppo in divagazioni socio-culturali (la cui trattazione è probabilmente opportuna in diversa sede), è bene ricordare brevemente il dibattito che, nel secolo scorso, ha portato alla promulgazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale², ovvero il primo provvedimento internazionale che educa al ri-

* Giuseppe Settanni. Università degli Studi di Urbino. Mail: giuseppe.settanni@uniurb.it; Manuela Ruggi. Avvocato. Mail: manuelaruggi@gmail.com. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

¹ Già il *Body of Liberties*, un testo normativo adottato nel 1641 nel Massachusetts, prevedeva il divieto di compiere crudeltà inutili sugli animali

² La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale è stata presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e proclamata a Parigi il 15 ottobre dello stesso anno presso la sede dell'UNESCO, ovvero l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, istituita a Parigi 4 novembre 1946. Tuttavia, è bene precisare che solo erroneamente si ritiene che la stessa sia stata redatta dall'UNESCO, in quanto in tale sede fu solamente approvata. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, in realtà, fu preparata dal Prof. George House, un biologo, che iniziò la redazione del testo poi approvato, in successive riunioni, da alcune personalità del

spetto di qualsiasi forma di vita³. Si tratta, com'è facilmente intuibile (trattandosi di una dichiarazione), di un documento che non ha una specifica valenza giuridica in quanto costituisce una semplice dichiarazione di intenti. È però un importantissimo primo passo – messo nero su bianco – di come debbano essere considerati dall'uomo gli animali⁴.

A seguito della promulgazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, molteplici disposizioni normative sono state adottate a tutela del benessere degli animali, ovvero di quello «stato di completa sanità fisica e mentale che consente all'animale di vivere in armonia con il suo ambiente»⁵. Un famoso rapporto internazionale ha precisato che, al fine di garantire il benessere degli animali, è necessario assicurare il soddisfacimento dei loro bisogni essenziali, ovvero la libertà: (i) dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione, mediante il facile accesso all'acqua fresca e a una dieta in grado di favorire lo stato di salute; (ii) di avere un ambiente fisico adeguato, comprendente ricoveri e una zona di riposo confortevole; (iii) da malattie, ferite e traumi, attraverso la prevenzione o la rapida

mondo culturale. In tal senso si veda L. GIRARDELLO, *Lo spirito della dichiarazione universale dei diritti dell'animale dall'etica alla politica*, in AA.VV., *I diritti degli animali (Atti del convegno nazionale – Genova, 23 maggio 1986)*, 69-76.

³ Emblematica del valore riconosciuto agli animali è la premessa della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale così formulata: «Considerato che ogni animale ha dei diritti; considerato che la negazione e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali; considerato che il riconoscimento da parte della specie umana dei diritti all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo; considerato che genocidi vengono commessi dall'uomo e altri ancora se ne minacciano; considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è connesso al rispetto degli uomini tra loro; considerato che l'educazione deve insegnare a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali sin dall'infanzia». Altre disposizioni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale sembrano particolarmente interessanti. Ad esempio, gli articoli 11 e 12 della stessa prevedono quanto segue: «Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita. Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie; l'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio». L'articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale prescrive inoltre il necessario rispetto anche per l'animale morto; prevede inoltre che le scene di violenza di cui gli animali sono vittime debbano essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano il fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale. Per ulteriori approfondimenti – anche in relazione alle critiche alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale – si veda: B. DE MORI, *Che cos'è la bioetica animale*, Roma, 2007, p. 78.

⁴ In quest'ottica, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale prevede che «Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli; se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia» (art.3). Inoltre, l'art. 4 riconosce ad ogni animale, appartenente a una specie selvaggia, il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a tale diritto. Tra le altre disposizioni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, si ricordano quelle che prevedono: (i) che ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto (art. 5); (ii) che per ogni animale, che l'uomo ha scelto per compagno, vi sia il diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità; qualificandone inoltre l'abbandono come atto crudele e degradante (art. 6); (iii) per ogni animale che lavora, il diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo (art. 7); (iv) una serie di principi a cui ancorare la sperimentazione (art. 8).

⁵ B.O. HUGHES, *Behaviour as an index of welfare*, Vth European Poultry Conf. Malta, 1976. Per una panoramica sul concetto di benessere animale, si veda L. D'ARONCO, *Il benessere degli animali negli allevamenti e la normativa europea. Il caso delle galline ovaiole*, Vicalvi, 2018.

diagnosi e la pronta terapia; (iv) di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche, fornendo spazio sufficiente, locali appropriati e la compagnia di altri soggetti della stessa specie; (v) dal timore, assicurando condizioni che evitino sofferenza mentale⁶. Anche il Consiglio d'Europa ha ritenuto opportuno esprimersi in tale ambito (dimostrandosi molto sensibile al tema), sottoscrivendo varie convenzioni per la tutela degli animali⁷.

E' però nell'ambito dell'Unione Europea che, dopo alcuni importanti interventi⁸, si è avuto un passaggio fondamentale. Il Trattato di Lisbona, infatti, ha espressamente riconosciuto all'art. 13 in via (per così dire) ufficiale la natura degli animali nella qualità di *esseri senzienti*: si tratta di un passaggio davvero rilevante ai fini della nostra analisi (e non solo)⁹. Il Trattato di Lisbona, in questo senso, impegna tutti gli Stati Membri ad assicurare agli animali una condizione di benessere che va oltre le loro esigenze fisiologiche ed etologiche, comprendendo anche una dimensione morale, in quanto gli animali – ai sensi di quanto indicato nel Trattato – sarebbero dotati di sensibilità (e, di conseguenza, come l'uomo possono provare sofferenza e dolore). I medesimi principi sono rinvenibili anche nella Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia¹⁰.

Vale però fare qualche considerazione ulteriore sull'art. 13 del Trattato di Lisbona. Esso è stato inserito tra le «Disposizioni di applicazione generale» di cui al Titolo II della Parte prima, sotto la rubrica di «Principi». Quello che balza subito all'occhio è però che rimane il riferimento al rispetto delle norme

⁶ Si tratta delle cinque libertà contenute nel *Report of the technical Committee to enquire into Welfare of animals kept under intensive livestock husbandry systems* (Brambell Report) del 1965. Si tratta del primo documento scientifico sull'argomento commissionato direttamente dal governo inglese. Esso riguarda gli animali da reddito, stabilendo le «cinque libertà» da tutelare per garantire all'animale uno stato di benessere. Queste condizioni sono ancora alla base della legislazione internazionale in materia di benessere animale. Le cinque libertà richiamano al rispetto dei bisogni fondamentali e primari di ogni animale, la cui tutela è fondamentale specialmente in condizioni di cattività che non consentono la ricerca individuale e la soddisfazione del bisogno.

⁷ Si può fare riferimento alla Convenzione europea sulla protezione degli animali durante il trasporto internazionale firmata a Parigi il 13 dicembre 1968, alla Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti sottoscritta a Strasburgo il 10 marzo 1976, alla Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello approvata a Strasburgo il 10 maggio 1979, alla Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici del 18 marzo 1986, alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987.

⁸ Nel 1986, con l'Atto unico europeo, l'ambiente diventa materia delle politiche fondamentali della Comunità. Nel 1991, con la predisposizione del Trattato di Maastricht, viene adottata la prima Dichiarazione sulla protezione degli animali che riconosce la loro natura di esseri senzienti. Nel 1997, con il Trattato di Amsterdam, tale Dichiarazione viene trasformata in un Protocollo sul benessere degli animali, cui si riconosce – anche se nel solo Preambolo – la natura degli animali come esseri senzienti. Il passaggio più significativo verso il riconoscimento giuridico della natura senziente degli animali si è avuto con il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, e soprattutto col relativo art. 121. Come noto, la mancata ratifica del Trattato – dovuta alla sua bocciatura nei referendum popolari di Francia e Olanda – ha condotto all'approvazione del Trattato di Lisbona, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 2.8.2008, entrato in vigore a livello europeo dal 1 dicembre 2009.

⁹ All'articolo 13 si legge: «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

¹⁰ Firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dall'Italia con la Legge 201 del 2010.

nazionali, così come delle consuetudini, in merito ai riti religiosi e alle tradizioni culturali. Viene immediatamente da pensare ai molteplici pali (e manifestazioni simili) che si svolgono in varie parti d'Europa, alle corride, nonché alle attività circensi, e così via. Si tratta quindi di una norma di compromesso che probabilmente non ha la forza che avrebbe dovuto avere¹¹.

Inoltre, anche il valore delle «Disposizioni di applicazione generale» (all'interno delle quali l'art. 13 è stato inserito) sarebbe da discutere e approfondire. Infatti, tali norme costituiscono un insieme piuttosto eterogeneo e «variopinto» di politiche sociali, ma non è chiarissimo quanto possano essere forti e in che misura fatte valere in giudizio. Quello che pare evidenziarsi dalla lettura di tali disposizioni è più una natura programmatica delle stesse che un ruolo centrale all'interno del sistema giuridico dell'Unione Europea (e quindi dei singoli Stati membri): infatti, la suddetta norma sul benessere degli animali è inserita all'interno di un insieme di disposizioni comprendenti anche l'ambiente e i consumatori. Quello che si prevede è semplicemente che delle esigenze di tutela degli animali si debba tener conto in tutte le politiche dell'Unione Europea. Probabilmente è un po' troppo poco, però è un chiaro esempio di come – almeno a livello programmatico – l'Unione Europea sia ben conscia del problema e delle necessità di tutela degli animali.

Alla luce di quanto detto, appare evidente come in ambito giuridico internazionale si siano fatti importanti passi avanti (seppure certamente non risolutivi e chiaramente migliorabili): ciò deriva dal fatto che, nella nostra epoca, la società ormai non può più fare a meno degli animali, che quindi non possono essere più considerati oggetti, ma veri e propri soggetti partecipanti della vita di tutti i giorni. E il diritto, in quanto scienza che deve regolare i rapporti giuridici, non può pertanto evitare di disciplinare le relazioni uomo-animale (o trattarle solo superficialmente o incidentalmente) e deve porsi come obiettivo una – per quanto possibile – completa regolamentazione del settore che, come ormai molti cominciano a evidenziare, costituirebbe un vero e proprio «diritto animale»¹².

2. Il diritto animale e l'ordinamento giuridico italiano: primi cenni

L'Italia non è stata esente da un'attenzione sempre crescente per le questioni giuridiche concernenti

¹¹ Potrebbe valere la pena in proposito anche approfondire la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 12 luglio 2001 in causa C-189/01, *Jippes et al. Vs Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij*. Si trattava, in parole povere, del l'opposizione di una signora olandese al divieto di vaccinare contro l'afta epizootica (vaccino a seguito del quale si sarebbe potuto procedere anche all'abbattimento) alcune pecore e capre allevate da tale signora, né a scopo di riproduzione né per la produzione di latte o carne. La richiesta si basava sul fatto che il divieto di vaccinazione fosse in contrasto con il principio generale di diritto comunitario, secondo il quale devono essere adottate tutte le misure idonee per garantire il benessere degli animali e assicurare che gli stessi non vengano inutilmente esposti a trattamenti dolorosi o a sofferenze e che non vengano fatti oggetto di inutili lesioni. Tuttavia, la sentenza è chiara nel precisare che a livello comunitario si può fare riferimento solo a norme per le quali sia previsto di tenere generalmente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, senza che ciò implichi l'esistenza di un principio generale di diritto comunitario in tale materia.

¹² L'espressione «diritto animale», indubbiamente poco elegante, è ormai d'uso corrente, in quanto denominazione tratta dall'oggetto di un settore normativo. Sul punto, L. L. VALLAURI, *Testimonianze, tendenze tensioni del diritto animale vigente*, in S. CASTIGNONE, L. L. VALLAURI (curr.), *La questione animale*, Milano, 2012, p. 250, nota 1.

gli animali¹³. Sicuramente ciò è stato facilitato dal fatto che in Italia sono molte le famiglie che possiedono animali domestici nella propria abitazione. Cani, gatti, uccelli, criceti, tartarughe e pesci ormai fanno parte integrante delle famiglie italiane. Tale aspetto è sicuramente importante per una più precisa e puntuale considerazione degli animali, sebbene non possa costituire l'unico punto da approfondire nella materia *de qua*, visto che gli animali devono anche essere visti in un'ottica di esseri a sé (e non solo come corollario dell'uomo).

A questo proposito, è bene ricordare che, nel nostro Paese, vi è stata nel corso degli anni l'emanazione di norme volte alla tutela degli animali d'affezione (non armonizzate a livello comunitario se non per alcuni aspetti commerciali, come nel caso del regolamento di divieto di commercializzazione di pellicce di cani e di gatti), magari ancora molto incentrate su un'impostazione etica, senza comunque tralasciare aspetti legati alla prevenzione delle zoonosi e ai rischi per la salute pubblica.

Nella storia di questa materia nel nostro ordinamento¹⁴, un momento fondamentale è rappresentato dalla legge quadro in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo¹⁵, la quale ha sancito un principio fondamentale, ovvero quello secondo cui lo Stato deve promuovere e disciplinare la tutela degli animali d'affezione, condannando gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente. L'Italia è stato il primo Paese al mondo ad affermare tale principio – e questo va riconosciuto al legislatore nostrano – garantendo ai cani e gatti randagi il diritto alla vita e alla tutela da parte dell'ordinamento. La principale portata innovativa di tale testo sta nel divieto di

¹³ In tema di diritto animale, la dottrina comincia a essere numericamente interessante. Tra gli altri, si segnalano, senza nessuna pretesa di completezza: E. BATTELLI, *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, in *Cultura e diritti*, 2018, 1, p. 35; M. LOTTINI, *Benessere degli animali e diritto dell'Unione Europea*, in *Cultura e diritti*, 2018, 1, p. 11; G. SPOTO, *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele*, in *Cultura e diritti*, 2018, 1, p. 61; L. BOSCOLO CONTADIN, *La tutela giuridica degli animali e il loro valore come categoria protetta*, Milano, 2017; V. VADALA, *Prospettazione storico-evolutiva dei diritti degli animali*, in *Giust. civ.*, 2017, p. 549; A. CRISTOFORI, A. FAZZI, *Codice di diritto animale*, Roma, 2017; G. PECCOLO, *Diritto della protezione e produzione animale*, Padova, 2016; M. MAZZA, *Nuove prospettive del diritto costituzionale comparato: la tutela giuridica degli animali*, in *Politico*, 2016, 2, p. 73; M. SALVATORE, *Il diritto di proprietà 'europeo' e il danno non patrimoniale da morte dell'animale d'affezione*, in *Studium iuris*, 2014, p. 1430; P. DONADONI, *Sulla natura giuridica della relazione con l'animale di affezione. La bioetica tra diritto di proprietà e diritto della personalità*, in *Mat. st. cult. giur.*, 2014, 1, p. 259; M. GAZZOLA, *Sul diritto alla vita e alla libertà degli animali*, in *Cultura e diritti*, 1, p. 95; G. PECCOLO, *Nozioni di diritto della protezione animale*, Padova, 2012; T. GAZZOLO, *Diritto e divenire-animale*, in *Pol. dir.*, 2012, p. 709; E. BASSOLI (a cura di), *Animali da compagnia: Tutele – Diritti – Responsabilità*, Dogana (RSM), 2012; G.A. PARINI, *Morte dell'animale di affezione e tutela risarcitoria: è ancora uno scontro tra diritto e sentimento?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, p. 603; C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, p. 505; S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, Milano, 2010; A. CASTALDO, *Uno sguardo generale ai diritti degli animali*, in *Bioetica*, 2010, p. 493; S. CAGNO, *Dai diritti dell'uomo ai diritti dell'animale*, Milano, 2009; D. ZORZIT, *Diritto e sentimento: il danno da perdita dell'animale d'affezione*, in *Danno resp.*, 2008, p. 909; L. BATTAGLIA, *Etica e diritti degli animali*, Roma-Bari, 1997. Da ricordare poi l'antichissimo studio di C. GORETTI, *L'animale quale soggetto di diritto*, in *Riv. fil.*, 1928, p. 348.

¹⁴ Per valutare appieno l'interesse di tale materia nel nostro ordinamento, si pensi al Disegno di Legge sulla Protezione degli animali presentato addirittura nel 1910 dall'allora Ministro dell'Interno on. Luigi Luzzati, in cui si specifica che «occorre educare la popolazione a non incrudelire verso gli animali concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessità di proteggere gli animali».

¹⁵ Legge 14 agosto 1991, n. 281.

sopprimere cani e gatti randagi, ad eccezione di quei soggetti gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. La legge quadro in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo ha poi individuato compiti e responsabilità delle istituzioni coinvolte nella gestione del randagismo.

Un'altra tappa di indubbia importanza è rappresentata dalla promulgazione dell'Accordo del 6 febbraio 2003, siglato in sede di Conferenza Stato Regioni, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano¹⁶. L'Accordo Stato Regioni del 2003 – rifacendosi alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia – inquadra e precisa alcuni principi fondamentali per una maggiore e più corretta relazione tra l'uomo e gli animali da compagnia. In tale Accordo, si fa riferimento a vari aspetti e concetti importanti per la materia *de qua*, quali quello di possesso consapevole, di *pet-therapy*, e così via.

L'Accordo Stato Regioni del 2003 è anche importante perché elenca tutta una serie di obblighi a carico di chiunque conviva con un animale d'affezione o abbia accettato di occuparsene: in tal senso, rappresenta una sorta di elencazione di responsabilità e impegni che possono essere equiparati a un primo inquadramento semi-sistematico del rapporto diretto tra uomo e animale d'affezione. In quest'ottica, chiunque conviva con un animale d'affezione o abbia accettato di occuparsene è responsabile della salute e del benessere di questo, ha l'obbligo di provvedere alla sua sistemazione e di fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza. Nello specifico, chiunque conviva con un animale d'affezione o abbia accettato di occuparsi del medesimo deve: (i) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata; (ii) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico; (iii) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico; (iv) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga; (v) garantire la tutela di terzi da aggressioni; (vi) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora.

Un'altra tappa importantissima in materia è rappresentata dalla legge n. 189/2004, la quale ha introdotto nel titolo IX *bis* del codice penale varie ipotesi delittuose a tutela del sentimento per gli animali, nell'ottica di un riconoscimento del soggetto passivo animale su cui ricade l'azione, non più solo quale bene patrimoniale, ma anche come il destinatario di sentimenti di pietà e affezione che necessitano di una specifica e adeguata salvaguardia¹⁷. Da questo momento in avanti, è stato pertanto sal-

¹⁶ Recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003.

¹⁷ Nel nostro codice penale, all'art. 638, era già prevista e punita l'ipotesi dell'uccisione o danneggiamento di animali. Con la modifica rappresentata dall'inciso «salvo che il fatto costituisca più grave reato», la fattispecie *de qua* diviene ipotesi residuale, destinata ad uno scarso rilievo pratico e, dunque, ad una sostanziale abrogazione. A seguito della legge n. 189/2004, l'uccisione di un animale, sia esso di proprietà altrui rispetto all'agente, ovvero di proprietà dell'agente stesso, è confluita nell'ipotesi regolata dall' art. 544 bis che ne prevede la realizzazione «per crudeltà o senza necessità» e ha sostituito la precedente fattispecie di cui all'art. 727 c.p. oggetto di totale riscrittura; il reato di uccisione di animale, che «apre», dunque, il titolo dei delitti contro il sentimento per gli animali, diviene un delitto ascrivibile sia ad una terza persona, sia al proprietario stesso e lesivo non solo del valore economico del bene, ma anche e soprattutto del sentimento di cui gli animali sono oggetto. A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, il reato di maltrattamenti nei confronti degli animali, di cui all'art. 544 *ter* c.p., assurge al rango di delitto (non costituisce più una contravvenzione, com'era, invece, previsto dalla vecchia normativa) e, in conseguenza di ciò, anche il trattamento sanzionatorio ne risulta inasprito. Sono stati poi introdotti anche il reato di *doping* a danno degli animali nonché l'organizzazione e la

vaguardato a livello penale il sentimento per gli animali. Le ipotesi introdotte dal legislatore sono quelle che fanno riferimento all'uccisione di animali, al maltrattamento di animali, alla promozione e organizzazione di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, alla promozione, organizzazione o direzione di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica. Come si vede, si tratta di fattispecie eterogenee e puntuali, che rispondono a esigenze che si erano manifestate nella società e alle quali il legislatore ha ritenuto opportuno rispondere.

Il legislatore, con l'introdurre le nuove norme, ha ritenuto imprescindibile la garanzia di un'elevata protezione giuridica di ciascun animale, indipendentemente dal grado della scala biologica da questi occupato, al fine di orientare il comportamento dei consociati al riconoscimento sempre più accentuato di una soggettività animale che deve essere rispettata e tutelata¹⁸. Tuttavia, è bene ricordare che il regime sanzionatorio di cui alla Legge 189/2004 è stato fortemente limitato dall'art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, che prevede la non applicabilità ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici, manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente. Di fatto, questa limitazione rappresenta un grande ostacolo alla realizzazione piena di un obiettivo di tutela piena del benessere animale.

Successivamente, con legge n. 201/2010, è stata ratificata la Convenzione del Consiglio d'Europa risalente al 1987 e riguardante la protezione degli animali, che ha inasprito le pene per i delitti, già previsti dal codice penale, di uccisione e di maltrattamento di animali. Con la normativa entrata in vigore il 4 dicembre 2010, è stato infine inserito nell'ordinamento italiano, un nuovo reato: quello di traffico illecito di animali da compagnia, per chiunque introduce, trasporta, cede o riceve nel territorio nazionale animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale (il cosiddetto *microchip*) e delle necessarie certificazioni sanitarie.

Se però finora si è preferito rimanere al livello dei principi al fine di fornire un inquadramento generale della materia, è bene a questo punto scendere più nel dettaglio, sia attraverso un tentativo definitorio sia poi (e soprattutto) al più specifico livello civilistico, per provare a comprendere quale sia lo

promozione di spettacoli e manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali. L'art 727 c.p., sul quale la Legge 189/2004 ha operato delle modifiche resta, a tutt'oggi, inserito nel terzo libro del codice penale nel capo II, sezione I, dedicato alle «contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi» ma la sua portata è stata estesa, soprattutto grazie alla giurisprudenza e alla luce del mutato contesto sociale, alla tutela del sentimento di comune pietà verso gli animali. Tale disposizione, che in precedenza puniva in generale i maltrattamenti e le crudeltà nei confronti degli animali confluiti nel 544 *ter*, nella sua nuova formulazione, restringe la sua portata punitiva in primo luogo alle condotte di abbandono degli animali, da intendersi quali l'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito l'abitudine alla cattività e, in secondo luogo, alla detenzione dei medesimi in condizioni incompatibili che comportino loro una grave sofferenza, come evento di danno da valutarsi in sede processuale.

¹⁸ Esistono inoltre altre disposizioni per la tutela degli animali collegate alla riforma del codice penale, ovvero il Decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2006 (Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie) e il Decreto del Ministero dell'Interno del 23 marzo 2007 (Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali).

stato dell'arte, e se il relativo ambito di quello che (come vedremo in seguito) viene forse impropriamente definito «diritto animale» possa affermarsi essere arrivato ad un livello di compiutezza accettabile.

3. Verso una nuova definizione e una differente classificazione del diritto animale

La questione animale¹⁹ pone già un primo quesito, a livello quasi embrionale: esiste un (o è in ogni caso corretto parlare di) «diritto animale»? In caso affermativo, come può essere definito e/o classificato? Esistono ripartizioni che devono essere effettuate in modo da inquadrare al meglio la materia in questione?

Una distinzione fondamentale da fare preliminarmente in questa materia è quella tra animali d'affezione e animali da reddito. Gli animali d'affezione o da compagnia sono giuridicamente definiti come gli animali tenuti, o destinati a essere tenuti, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità²⁰. In tal senso, è importante ricordare che dal legislatore è stata istituita l'Anagrafe degli Animali d'Affezione²¹, la quale rappresenta il registro nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con *microchip* in Italia. Gli animali cosiddetti da reddito sono invece definiti dal legislatore come gli animali allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli, ivi inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi²². Rientrano in questa categoria, quindi, anche i suini, gli ovini, i bovini e gli avicoli. Tale distinzione è fondamentale sia per comprendere meglio l'applicabilità delle varie normative che si sono succedute nel tempo, sia perché diverse tutele sono riconosciute a seconda che si tratti di un animale d'affezione o da reddito.

In realtà, sebbene – come sopra evidenziato – vi siano differenti normative a seconda che si tratti di animali da reddito o animali d'affezione, in alcuni casi sono gli stessi legislatori a non fare distinzione alcuna tra le suddette categorie, e quindi tra gli animali *tout court*. Ciò deriva dal fatto che in molteplici casi non ha senso operare discriminazioni tra le suddette categorie di animali, soprattutto quando si parla di situazioni legate a principi più elevati. E' il caso, ad esempio, del concetto di maltrattamento previsto dalla Legge 473/1993. In tale testo normativo, infatti, il riferimento è alla situazione di maltrattamento fondata solamente sui bisogni e sulle caratteristiche del soggetto necessitante di tutela. In parole povere, con la legge in oggetto si è praticamente individuata una sorta di principio generale che trova la sua estrinsecazione nel divieto di procurare inutilmente sofferenza ad altri es-

¹⁹ Per una prima analisi della letteratura sulla «questione animale», con riferimenti anche alla soggettività degli esseri non umani, si vedano: L. GALLEN, F. VIOLA, F. CONIGLIARO, *Animali e persone: ripensare i diritti*, Milano, 2003; P. CAVALIERI, *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Torino, 1999; P. CAVALIERI, P. SINGER (a cura di), *Il Progetto Grande Scimmia: eguaglianza oltre i confini della specie umana*, Roma, 1994; S. CASTIGNONE, *I diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, Bologna, 1988; S. CASTIGNONE, L. BATTAGLIA (a cura di), *I diritti degli animali: Atti del Convegno nazionale*, Centro di Bioetica, Genova 23-24 maggio 1986, Genova, 1987; P. SINGER, *In defence of animals*, Oxford, 1985.

²⁰ Art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003.

²¹ Legge 14 agosto 1991, n. 281.

²² Art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146.

seri viventi sensibili. In questa sede, in ogni caso, l'analisi più approfondita sarà riservata agli animali d'affezione, senza peraltro dimenticarci – per i profili essenziali – degli animali da reddito.

Tornando alla questione di classificazione, è da osservare che già l'espressione «diritto animale» non pare essere del tutto rispondente alle esigenze definitorie che ci si è prefissati in questo lavoro. Come è stato giustamente osservato, tale espressione può infatti far pensare a un diritto vigente in gruppi di animali²³. Più propriamente, allora, dovrebbe parlarsi di «diritto degli animali», dal momento che – con tale terminologia – si farebbe riferimento a quella branca del diritto che si occupa degli animali: in altri termini, gli animali costituirebbero l'oggetto di tale settore del diritto e, di conseguenza, la formula «diritto degli animali» pare essere maggiormente rappresentativa.

Inoltre, sarebbe opportuno distinguere all'interno del diritto degli animali le varie aree cui questo concetto può riferirsi: il concetto di diritto degli animali è infatti molto vasto e può riferirsi a diverse tematiche, cosicché pare opportuno chiarirsi prima quali siano gli ambiti di tale branca del diritto per poi soffermarsi solamente su quella (o quelle) rilevanti per l'analisi. In tal senso, una distinzione che potrebbe rispondere ai nostri fini fonderebbe una distinzione l'area del diritto *verso* gli animali, l'ambito del diritto (o, meglio, dei diritti) *sugli* animali e lo spazio tematico da riconnettersi ai diritti *degli* animali.

La distinzione sopra riportata non dovrebbe abbracciare né un antropocentrismo ormai superato né uno zoocentrismo eccessivo. Vale la pena, però, avendo introdotto le due prospettive appena citate, spendere qualche parola in più sulle stesse. Con l'antropocentrismo, diritto e giustizia riguardano solo la specie umana. In altre parole, l'uomo, l'essere razionale, è l'unico essere considerabile come fine in sé; tutto il resto, animali inclusi, sono semplicemente un mezzo per la sua realizzazione. Se si adotta un approccio di tipo antropocentrico, il rischio, tuttavia, è quello di non considerare realmente gli animali come entità a sé stanti, ma solamente come enti in relazione con l'essere umano²⁴. Lo zoocentrismo, invece, pone il suo *focus* sull'animale come individuo indipendente. Secondo tale teoria, gli esseri umani hanno l'obbligo di prendere in considerazione gli interessi considerati essenziali e costitutivi della natura degli animali²⁵.

Tornando alla tripartizione sopra identificata e avendo in mente le teorie appena citate, si può vedere meglio come ciascuna di esse possa essere condivisibile per alcuni aspetti e meno per altri. In alcune situazioni, infatti, è l'uomo a dover essere messo al centro e considerato come fine in sé, in altre bisogna porre al contrario l'attenzione sugli animali, senza peraltro cadere in eccessi né nell'uno né nell'altro caso. Andiamo con ordine.

La prima area della tripartizione sopra riportata – ovvero quella del diritto verso gli animali – si riallaccerebbe a tutto ciò che l'uomo (sia egli stesso titolare di un animale o semplicemente destinatario di azioni compiute da animali nei suoi confronti) o la società, l'ambiente, il paesaggio, ecc., possono chiedere agli animali (e ovviamente ai loro proprietari, possessori e/o detentori a qualunque titolo) di

²³ S. CASTIGNONE, L. L. VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, cit., 250.

²⁴ Detto altrimenti, la visione antropocentrica indica che solo gli esseri umani hanno un valore intrinseco o sono moralmente significativi: l'uomo non avrebbe pertanto responsabilità morali verso gli animali e agirebbe nel senso di poter sovrastare il resto della natura. Il benessere umano sarebbe l'obiettivo più importante, con la conseguenza che gli animali potrebbero essere usati per perseguire fini umani.

²⁵ La visione zoocentrica parte dalla consapevolezza che la società non debba concedere benevolenza agli animali, bensì imporsi dei codici comportamentali e degli obblighi verso questi ultimi.

fare o non fare. È chiaro in questo caso il riferimento a eventuali danni che un uomo possa subire dagli animali (con il conseguente diritto al risarcimento) o ai diritti dell'individuo (nel senso più ampio possibile) che potrebbero venire lesi dall'animale di titolarità di un altro individuo. In questo caso, sembrerebbe a una prima occhiata prevalere la soluzione antropocentrica, ma in realtà quest'area del diritto animale dovrebbe trovarsi esattamente a metà strada tra le due teorie citate. Infatti, spesso sono l'ambiente stesso (ad esempio, qualora l'eccessivo proliferare di una specie ne minacci un'altra) o il paesaggio (nel caso in cui un determinato animale possa con il suo comportamento danneggiarlo) a necessitare di un intervento in materia animale. Come si può ben vedere, allora, tale area costituirebbe estrinsecazione di vasti ed eterogenei interessi – eventualmente anche generali – e non potrebbe essere inquadrato in alcuna delle due soluzioni (antropocentrica o zoocentrica) in precedenza citate.

Il secondo ambito, invece, si occuperebbe dei diritti sugli animali di cui può essere titolare un individuo o la società in generale e che possono da essi essere esercitati nelle forme più varie. Ci si riferisce, in altri termini, alla sfera delle facoltà e dei diritti di cui l'uomo (o, come detto, anche la società in generale o generiche categorie di individui) può essere titolare nei confronti degli animali in via diretta o anche solo indiretta. Il riferimento è al concetto, ad esempio, di proprietà sugli stessi, ma anche – a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo – a quello di sperimentazione su tali esseri per finalità primarie dell'uomo, e così via. In tal senso, la soluzione prevalente in questo caso sarebbe quella antropocentrica.

L'ultimo ambito, infine, dovrebbe essere quello relativo ai diritti degli animali o dei doveri dell'uomo, dell'ambiente, della società, del paesaggio, ecc., nei confronti dell'animale. Con quest'espressione si farebbe riferimento a tutte le tutele che gli animali possono vantare nei confronti di qualunque soggetto o entità. Già lo studioso Peter Singer utilizza questa terminologia, affermando che i diritti degli animali non sono dei veri diritti in capo agli animali analoghi a quelli in capo alle persone (fisiche o giuridiche), poiché non sono classificabili in nessuna delle due tradizionali categorie dei diritti soggettivi, ossia quella dei diritti assoluti e quella dei diritti relativi: infatti essi non sono diritti di credito, e per giunta sono attribuiti con generalità alla totalità del mondo animale e non al singolo particolare individuo (quindi non sono relativi), ma pur avendo molte delle caratteristiche di «diritti fondamentali» possono essere fatti valere solo nei confronti delle azioni dell'uomo (quindi non sono assoluti) e non di quelle di altri animali (ad esempio, secondo questa filosofia, l'uomo non può uccidere un animale, neanche per cibo: ma l'animale può essere ucciso da un altro animale, quindi non possiede il vero e proprio diritto a non essere ucciso)²⁶. Per questo motivo, da un punto di vista giuridico, sarebbe più corretto parlare di doveri dell'uomo nei confronti dell'animale, piuttosto che di diritti degli animali. A ciò dovrebbero aggiungersi però anche i doveri di qualsiasi altra entità (oltre all'essere umano) nei confronti dell'animale: ambiente, paesaggio, ecc. In ogni caso, l'espressione «diritti degli animali», oltre a essere più immediata, non pare essere scorretta e, di conseguenza, potrebbe essere utilizzata per delimitare il campo in oggetto. In questo caso, potrebbe prevalere più una soluzione zoocentrica.

Già da questa prima breve disamina a livello definitorio, emerge che il concetto tradizionale di diritto

²⁶ Basilare, in questo senso, è il saggio – più volte rivisto dallo stesso autore – P. SINGER, *Liberazione animale: il manifesto di un movimento diffuso in tutto il mondo*, Milano, 2015.



animale probabilmente non è del tutto appropriato o può comunque essere fuorviante. Non di diritto animale dovrebbe allora parlarsi, bensì di diritto degli animali in quanto categoria giuridica a sé stante. E, all'interno di tale branca del diritto, bisognerebbe distinguere tra varie aree, ovvero quella del diritto verso gli animali, quella del diritto (o, meglio, dei diritti) sugli animali e quella dei diritti degli animali. I concetti giuridici andrebbero quindi già rianalizzati e riclassificati: sarebbe questa una prima innovazione di cui tenere conto per lo studio della materia. A questo punto, però, è opportuno spostarsi sul piano del diritto civile in senso stretto in modo da approfondire alcune tematiche che – già lo si anticipa – potrebbero portare nuovi dubbi interpretativi nell'ambito del diritto degli animali.

4. Gli animali come beni mobili: un inquadramento ancora attuale per il nostro ordinamento?

Nella concezione codicistica, gli animali vengono tradizionalmente inquadrati come cose mobili²⁷. È opportuno pertanto domandarsi se questa caratterizzazione sia corretta o se debba essere tentata una nuova via di inquadramento che sia più pertinente e rispondente ai dettami della società civile in cui oggi viviamo.

Com'è noto, bene è qualsivoglia cosa che possa formare oggetto di diritti: bene e cosa, pertanto, nel linguaggio codicistico, rappresentano tendenzialmente la medesima situazione. I beni possono essere mobili o immobili: mentre questi ultimi sono rappresentati da suolo, sorgenti e corsi d'acqua, alberi, edifici e altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo, nonché i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione, i beni mobili sono invece definiti in via residuale come tutti i beni che non siano immobili.

Il codice civile disciplina poi i frutti che possono essere prodotti da un bene: tra i frutti naturali, vengono elencati quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, tra cui i parti degli animali, specificando che, finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa e potendosi tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura²⁸. In tema di acquisto della proprietà tramite occupazione, la disciplina codicistica prevede che i beni mobili che non siano di proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione: tra di essi, vengono indicati anche gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca²⁹. Varie altre norme o indici potrebbero essere citati, ma tutti

²⁷ L'ordinamento giuridico italiano in molti punti conferma l'idea che gli animali debbano essere trattati come cose. Si pensi all'art. 820 c.c., all'art. 2052 c.c. sul danno cagionato da animali o all'art. 925 c.c., che tratta della fuga di animali, o ancora all'art. 843 c.c. Questa generale categorizzazione degli animali come cose ha trovato un immediato riflesso anche nella legislazione penalistica. In essa la protezione degli animali inizialmente si dava infatti come tutela della proprietà privata dei medesimi. Nella sua classica impostazione presentava soprattutto una netta connotazione di disciplina volta alla tutela del comune sentimento di compassione verso di essi, senza che, naturalmente, venisse in considerazione la sofferenza animale quale espressione di una soggettività. Per una disamina, si vedano G. FELICETTI (a cura di), *Animali, non bestie, Difendere i diritti, denunciare i maltrattamenti*, Milano, 2004; M. SANTOLOCI, C. CAMPANARO, *Tutela giuridica degli animali. Aspetti sostanziali e procedurali*, Milano, 2010.

²⁸ Art. 820 c.c.

²⁹ Art. 923 c.c.

confermerebbero e ribadirebbero soltanto il concetto secondo il quale, per la disciplina codicistica, che gli animali altro non sono che beni mobili.

Si è quindi avuto modo di osservare come gli animali siano classificati dal codice come beni, ovvero cose oggetto di diritti, con la conseguenza che – non essendo l'animale considerato soggetto giuridico autonomo titolare di diritti – la protezione che l'ordinamento appronta per essi è una tutela indiretta, tramite tutte quelle azioni che il proprietario o più genericamente il titolare di diritti reali può compiere a tutela dei beni che gli appartengono³⁰. Tuttavia, tale inquadramento non sembra essere più convincente.

Se da un lato è infatti vero che il nostro codice civile considera gli animali come oggetti, già il codice penale include invece reati che vedono gli animali come vittime nei «delitti contro il sentimento per gli animali». Si tratta di una categorizzazione che fa capire come l'ordinamento non è affatto estraneo al comune sentire circa l'importanza degli animali nella nostra società, al punto da prevedere specifici reati penali che vadano a disciplinare alcune fattispecie peculiari. Ed è difficile rinvenire altri beni mobili cui sia riconosciuta questa tutela a livello penalistico.

Inoltre, neppure la giurisprudenza è rimasta (e rimane tutt'ora) inerte davanti a tale problematica. In molti casi, infatti, si rinvencono pronunce innovative o interpretative in senso estensivo che assicurano tutele che, a stretto rigore di codice civile, non sarebbero tipicamente ammissibili. Non è il caso di tralasciare in quest'ottica quelle pronunce che in sede di separazione attribuiscono all'animale di compagnia un ruolo e un'importanza centrali³¹.

Vale allora la pena ritornare all'inquadramento codicistico per gli animali e provare a pensare a una terza possibilità. Il codice civile è stato predisposto ed emanato quasi ottanta anni fa e non sarebbe un sacrilegio toccarlo, anche modificandone l'impostazione. Ciò è già stato fatto in altri settori e non ha causato la morte del codice stesso, bensì una sua rivisitazione e un suo aggiornamento alle mutate esigenze e caratteristiche della società.

In tal senso, si potrebbe ipotizzare una categoria apposita per gli animali. In quest'ottica, un aiuto potrebbe venire dalle norme internazionali precedentemente citate, che parlano di «esseri senzienti» e li distinguono certamente dall'uomo, ma anche dai beni mobili. Anche la giurisprudenza potrebbe fornire spunti interessanti, dal momento che già da molto tempo la stessa si è fatta portavoce di varie istanze provenienti dalla società. I giudici di legittimità hanno sancito in proposito «un vero e proprio diritto soggettivo all'animale da compagnia nell'ambito dell'attuale ordinamento giuridico» legittimando un'interpretazione evolutiva e indirizzata dalle norme vigenti, che «impone di ritenere che l'animale non possa essere più collocato nell'area semantica concettuale delle cose» ma vada ricono-

³⁰ G. SPOTO, *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele*, cit., 62.

³¹ Già il Tribunale di Milano nel 2013 aveva riconosciuto l'obsolescenza di tale punto di vista a partire da una causa di separazione: un animale di compagnia non può essere una cosa da dividere, è molto di più. Nello specifico, il tribunale ha precisato che nell'ordinamento attuale il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo e, di conseguenza, deve riconoscersi un diritto soggettivo all'animale da compagnia. Una interpretazione evolutiva e orientata delle norme vigenti impone di ritenere che l'animale non possa essere più collocato tra le cose, ma debba essere trattato a tutti gli effetti come essere senziente. Si veda Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 13 marzo 2013, in <http://www.altalex.com/documents/news/2013/04/02/gli-animali-non-sono-cose>.



sciuto altresì come un «essere senziente»³². In tale ottica, l'idea di una nuova categoria di esseri senzienti potrebbe essere rispondente alle varie esigenze e necessità sia sociali che giuridiche.

Tuttavia, è opportuno ricordare che esistono anche pronunce che non si pongono nell'ottica di una evoluzione della posizione giuridica degli animali. In alcuni casi, a titolo esemplificativo, è stato negato dagli stessi giudici di legittimità il risarcimento per il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale³³. È chiaro quindi come sia necessario un intervento del legislatore (sulla base anche del fatto che non c'è una vera e propria univocità di vedute da parte della giurisprudenza), ma sicuramente un dato balza all'occhio, ovvero che sono sempre di più le pronunce che ammettono l'esistenza di diritti degli esseri animali.

Da tempo ormai si parla di esseri senzienti, e tale concezione potrebbe estendersi anche a livello civilistico. Questo nuovo inquadramento potrebbe aiutare certamente anche la giurisprudenza, fornendole elementi certi e incontrovertibili. Si prenda il caso – a titolo puramente esemplificativo - di un veterinario che venga citato in giudizio perché con il proprio operato ha creato un danno o addirittura provocato la morte di un animale. L'introduzione del concetto di essere senziente farebbe sì che il giudice possa tenere conto di elementi morali, garantiti dalla presenza della dicitura «esseri senzienti» nel codice civile. Lo stesso ragionamento potrebbe essere applicato – ovviamente *mutatis mutandis* – agli animali in allevamento (e quindi da reddito).

Aperture in tal senso ci sono già state. Ad esempio, in tema di pignorabilità degli animali, è stato chiarito che gli animali da compagnia (senza fini produttivi o alimentari) e gli animali impiegati per fini terapeutici non possono essere pignorati in quanto beni che hanno un valore morale e affettivo. Sul punto, è stato lo stesso legislatore a intervenire alcuni anni fa, precisando che non sono pignorabili gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali e, ancora, gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli³⁴. Dunque, nonostante nel nostro ordinamento l'animale sia ancora da identificare come una *res*, la legge processuale è intervenuta nel senso di escludere che i pelosi d'affezione (cani, gatti, ma anche criceti e conigli, ad esempio) siano pignorabili. Resta invece la potenziale pignorabilità di esemplari d'allevamento e di altre attività economiche.

In quest'ottica sono andate anche le disposizioni che hanno «liberalizzato» l'apertura dei condomini agli animali domestici, ovvero una delle novità più rilevanti della riforma in materia condominiale entrata in vigore il 18 giugno 2013. L'articolo 1138 del codice civile, così come modificato dalla legge

³² Il principio lo ha affermato la Cassazione con il Decreto 13 marzo 2013, nel quale si dispone che «il gatto, come anche il cane» vada valutato, ai fini di legge, come membro della famiglia e dunque, in virtù di queste ragioni, esso vada collocato presso il coniuge separato con regolamento di spese analogo a quello del figlio minore.

³³ Cass. 27 giugno 2007, n. 14846, in *Resp. civ. prev.*, 2007, 2270 ss.

³⁴ La Legge 28 dicembre 2015, n. 221, c.d. collegato ambientale, ha introdotto due commi appositi all'art. 514 c.p.c. che disciplina le cose mobili assolutamente impignorabili. Nello specifico, i commi 6-bis e 6-ter stabiliscono, rispettivamente, che non sono pignorabili gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali e, ancora, gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

220/2012, prevede ora che le norme del regolamento condominiale non possano vietare il possesso o la detenzione degli animali domestici³⁵.

Sembra quindi giunto il momento di ripensare alla classificazione giuridica dei beni contenuta nel codice civile in modo da adeguarla alle nuove esigenze sociali e al fine di tenere conto del ruolo e dell'importanza degli animali. Probabilmente, ciò dovrebbe andare di pari passo anche con una modifica a livello costituzionale. Nella Costituzione, infatti, viene prevista la tutela del paesaggio – e quindi dell'ambiente – e potrebbe non essere inutile né contrario ad altri principi allargare la tutela in oggetto anche agli animali, magari introducendo uno specifico e preciso riferimento in tal senso.

In quest'ottica, si potrebbe pensare di integrare l'art. 9 della nostra Costituzione inserendo il principio secondo cui gli animali sono esseri senzienti e la Repubblica ne promuove e garantisce la vita, la salute e un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche.

Inoltre, come tra l'altro già chiesto da una nota associazione animalista, la quale sta raccogliendo firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre la tutela del benessere animale nella Costituzione, si potrebbe pensare di prevedere l'inserimento all'art. 117 della Costituzione, dopo «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», la locuzione «e del benessere animale». In tal modo, sarebbe possibile intanto garantire una tutela e un riconoscimento a livello costituzionale, che potrebbero essere prodromici a ulteriori e più puntuali interventi legislativi.

5. La concezione degli animali in ambito consumeristico

Una nuova classificazione degli animali come esseri senzienti e l'introduzione di un *corpus* normativo *ad hoc* riguardante il diritto degli animali sarebbe auspicabile anche per evitare paradossi, o comunque interpretazioni forzate, che avvengono in altri settori, come quello consumeristico.

Come è noto, la legislazione italiana in materia di consumatore³⁶ è imponente³⁷. In questa sede, ci interessa verificare se un animale possa essere considerato un bene cui si applichi la normativa consu-

³⁵ Si tenga presente che, in ambito condominiale, bisogna distinguere tra regolamento assembleare (approvato a maggioranza dai condòmini, modificabile a maggioranza e che non può limitare, ma si limita a regolare e che non può privare nessun condòmino dei diritti che la legge gli riconosce rispetto al regolamento di natura contrattuale) e regolamento contrattuale (predisposto dall'originario unico proprietario dell'intero edificio e trascritto nei registri immobiliari, avente carattere convenzionale, vincolando tutti i successivi acquirenti, non solo per le clausole che disciplinano l'uso di godimento di servizi delle parti comuni, ma anche per quelle che limitano il potere e le facoltà dei singoli condòmini sulle loro proprietà esclusive). Quest'ultimo, essendo un contratto tra le parti, ha un contenuto libero salvo che le pattuizioni riguardino diritti liberamente disponibili e siano meritevoli di tutela, e può limitare, pregiudicare, ridurre, ecc., i diritti e le facoltà spettanti ai singoli, ai quali possono essere imposti anche obblighi non spettanti dalla legge.

³⁶ Non è ovviamente questa la sede per approfondire la nozione di «consumatore» e la sua evoluzione nel corso del tempo. Per approfondimenti si potranno leggere C. DALIA, *Le nozioni di consumatore e il valore della dichiarazione di agire per finalità di consumo*, in *Giur. merito*, 2009, p. 1733; F. GARATTI, *Alla ricerca di una nozione unitaria di consumatore*, in *Danno resp.*, 2009, p. 944; V. SANGIOVANNI, *Nozione di consumatore e legittimazione alla class action*, in *Corr. merito*, 2010, p. 1048; O. TROMBETTI, *L'ulteriore elaborazione della nozione di consumatore*, in *Obbl. contr.*, 2011, p. 275; G. VETTORI, *Oltre il consumatore*, in *Obbl. contr.*, 2011, p. 86.

³⁷ In materia di diritto dei consumatori, la legislazione consumeristica è vastissima. Per citare solo i più recenti interventi, si veda la seguente normativa: Direttiva 2005/29/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno; Direttiva 2006/114/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingan-

meristica e se quindi l'acquirente dello stesso possa rivestire la qualifica di consumatore, al fine di verificare se si applichi la relativa disciplina. E, ovviamente, se la disciplina applicabile e le interpretazioni finora date possano dirsi convincenti o se sia necessaria una rivisitazione anche in questo campo.

Ai sensi del codice del consumo, sono beni di consumo tutti i beni mobili, anche da assemblare, tranne i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie (anche mediante delega ai notai), l'energia elettrica, nonché l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata³⁸. E' invece consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta³⁹. Assume particolare rilievo per la nostra materia la disciplina in materia di vizi contenuta nel codice del consumo, ai sensi della quale, in caso di bene che presenti un difetto di conformità (il quale si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna del bene), il consumatore deve denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto⁴⁰.

Bisogna ammettere fin da subito che fa un po' effetto parlare di consumatore quando l'oggetto del proprio consumo riguarda un animale, soprattutto nel caso in cui questi sia un animale da compagnia. Detto altrimenti, è da credere che poche persone – legittimi proprietari di animali da compagnia – sarebbero contente di essere inquadrate come consumatori di cani, gatti, e così via. Ma, purtroppo, la situazione sembra ancora essere questa.

Infatti, un indice in tal senso può venire da una pronuncia riguardante i vizi di un animale – nella specie, un cane di razza – acquistato da un consumatore, risalente ormai a qualche tempo fa. Nello specifico, la questione riguardava l'acquisto (da parte di un consumatore nei confronti di un allevatore) di un cane di razza al fine di farlo partecipare a determinate gare. Essendosi scoperto successivamente all'acquisto che l'animale venduto era affetto da malattie che non lo rendevano idoneo a partecipare alle gare per cui era stato acquistato, la giurisprudenza ha condannato l'allevatore al risarcimento del danno⁴¹. Il principio sul quale l'organo giudicante ha fondato la sua decisione è stato preso a tutti gli effetti dalla disciplina consumeristica, per la quale il venditore che aliena un animale è tenuto a garantire al compratore che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, dovendosi intendere per «vizio» un'imperfezione materiale dell'animale acquistato tale da incidere sulla sua destinazione (ad esempio patologie, difetti, tare genetiche).

Anche la giurisprudenza di legittimità è intervenuta nella materia *de qua* specificando ulteriormente la situazione. In concreto, la Cassazione ha affermato che chi acquista un animale da compagnia o

nevole e comparativa; Direttiva 2008/48/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito dei consumatori; Direttiva 2008/122/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio; Direttiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori.

³⁸ Art. 128 cod. cons.

³⁹ Art. 3, comma 1, cod. cons.

⁴⁰ Art. 132 cod. cons.

⁴¹ Giudice di Pace di Macerata, sentenza depositata il 7 luglio 2013, n. 250, inedita.

d'affezione in qualità di consumatore ha diritto alla tutela approntata dal codice del consumo. Il padrone, ove scopra successivamente che l'animale che ha acquistato è affetto da una grave patologia, può denunciare il vizio ai sensi del codice del consumo⁴². Secondo gli Ermellini, la compravendita di animali da compagnia non è, di per sé, esclusa dalla disciplina del codice del consumo e dunque non v'è ragione per negare all'acquirente di un animale da compagnia la maggior tutela riconosciuta da tale ultimo codice quando risultino sussistenti i presupposti per la sua applicabilità⁴³. A tutela del consumatore, quindi, deve applicarsi non il breve termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio previsto dall'art. 1495 c.c., ma il più lungo termine di due mesi dalla scoperta previsto dal codice del consumo. Per la Cassazione, la compravendita di animali da compagnia o d'affezione, ove l'acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del consumo, salva l'applicazione delle norme del codice civile per quanto ivi non previsto. I suddetti riferimenti giurisprudenziali non possono però far apparire *in toto* una concezione che apre il fianco a varie discrasie e non tiene conto del livello socio-culturale raggiunto ai giorni nostri. Se da un lato il legislatore penale introduce reati contro gli animali, le convenzioni internazionali parlano di esseri senzienti, la dottrina attribuisce un ruolo primario agli animali, in ambito consumeristico si parla ancora di animali come beni di consumo. Non pare possibile limitare – ancora una volta – gli animali nel cerchio ristretto dei beni mobili. Gli animali sono altro, e ciò è talmente evidente da apparire quasi scontato.

6. Il problema della donazione degli animali

In realtà, oltre a problematiche sistemiche, socio-culturali, di opportunità, ecc., una mancata corretta categorizzazione degli animali potrebbe portare a questioni di dubbia risoluzione anche da un punto di vista meramente pratico. Un caso emblematico (ma sicuramente non l'unico) potrebbe essere rappresentato dal caso della donazione di animali, soprattutto (per il momento) con riferimento a quegli animali per i quali è prevista l'iscrizione obbligatoria nell'anagrafe statale. E' bene andare però con ordine.

La donazione, com'è noto, è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una persona arricchisce l'altra, disponendo a suo favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Gli elementi essenziali della donazione sono due, ovvero lo spirito di liberalità e l'arricchimento del do-

⁴² Cass., Sec. Sez. Civ., 25 settembre 2018, n. 22728, reperibile al seguente indirizzo internet: <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20600.pdf>.

⁴³ Questo in breve il caso trattato: il padrone di un cane di razza, acquistato presso un negozio di animali, aveva chiesto la condanna di questi al risarcimento del danno e alla restituzione del prezzo dopo aver successivamente scoperto che il cane era affetto da grave cardiopatia congenita. La domanda attorea veniva, tuttavia, rigettata dai giudici di merito: si riteneva che il proprietario avesse tardivamente denunciato il vizio, ovvero dopo gli otto giorni dalla scoperta del vizio, come indicato dall'art. 1495 c.c. Secondo i giudici di merito, alla fattispecie non sarebbe stata applicabile la disciplina del codice del consumo che prevede, invece, un termine di due mesi per denunciare il vizio. Il ricorrente sosteneva invece che l'animale d'affezione era da ricomprendersi nell'ampia nozione di bene di consumo di cui al codice del consumo: l'acquirente di un tale animale si sarebbe dovuto qualificare come *consumatore* ove l'acquisto (come nel caso di specie) non fosse collegato all'esercizio di attività imprenditoriale o professionale. Quest'ultima è stata la tesi accolta in Cassazione.

notario. Quanto alla forma, è necessario ricordare che è necessaria la stipulazione per atto pubblico alla presenza di due testimoni⁴⁴; in mancanza l'atto è nullo. Questa regola non applica per le donazioni di modico valore, dove per la validità dell'atto è sufficiente la consegna del bene.

Trasponendo la figura della donazione e applicandola al diritto degli animali, dobbiamo ancora una volta fare riferimento alle regole riportate nei beni precedenti. Essendo quindi gli animali ancora considerati da un punto di vista civilistico come beni mobili, sarà necessario osservare le forme prescritte, ovvero l'atto pubblico, a meno che non si tratti di animali (e quindi di cose) di modico valore, per le quali sarà sufficiente la semplice consegna (la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante). Tendenzialmente, allora, basterebbe quasi sempre la sola consegna dell'animale a far realizzare una fattispecie di valida donazione, sull'assunto che il valore degli animali è quasi sempre non elevatissimo.

E' però necessario ora introdurre un istituto che sta assumendo sempre maggiore rilevanza a livello organizzativo e di controllo, ovvero l'Anagrafe degli Animali d'Affezione. Esso è il registro nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con *microchip* nel nostro Paese. Si tratta di una banca dati, alimentata dalle singole anagrafi territoriali, che intende fornire *on line* i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione degli animali e il loro legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della *privacy* del cittadino. L'Anagrafe degli Animali d'Affezione è realizzata dal Ministero della Salute in stretta collaborazione con le amministrazioni regionali, che vi riversano i dati locali. Oltre a rendere più facile la restituzione dell'animale al proprietario, il sistema delle anagrafi, nazionale e territoriali⁴⁵ garantisce la certezza dell'identificazione, rappresenta un efficace strumento di dissuasione dagli abbandoni degli animali, favorisce studi e interventi per la prevenzione e cura delle malattie degli animali. La registrazione dei cani nelle banche dati regionali, che confluiscono in quella nazionale, è un obbligo previsto dalla legge⁴⁶. La semplice iscrizione di gatti e furetti nelle anagrafi regionali, riversata nell'Anagrafe degli Animali d'Affezione, è invece su base volontaria se non si ha la necessità di acquisire il passaporto.

Solo a titolo esemplificativo, possiamo prendere a caso di analisi quello dei cani. Per i cani, è obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione nell'Anagrafe canina del Comune di residenza o della ASL competente, in conformità alle disposizioni adottate dalle regioni. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare dal veterinario l'animale entro il secondo mese di vita tramite l'inoculazione del *microchip* e contestualmente richiedere il rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, che costituisce il documento di identità e che deve accompagnare il cane in tutti i suoi trasferimenti di proprietà.

In questo caso è evidente il problema. Se, infatti, per la donazione di un cane, o comunque di un animale che rientra nell'obbligo di iscrizione obbligatoria all'anagrafe, la donazione – qualora l'animale sia di modico valore – può essere fatta (e in genere sarà fatta) senza il ricorso all'atto pubblico, come ci si deve regolare poi per la registrazione all'Anagrafe canina? E' necessario osservare

⁴⁴ Art. 782 c.c.; art. 42 l. notariale.

⁴⁵ Istituito con l'accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003.

⁴⁶ In particolare, dalla Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo 14 agosto 1991, n. 281, obbligo successivamente ribadito e più dettagliatamente chiarito nella sua procedura da ordinanze ministeriali e sancito dall'Accordo 24 gennaio 2013.

comunque una specifica forma (ad esempio, scritta) e osservare altri requisiti, in modo da poter giustificare un eventuale trasferimento di proprietà all'anagrafe?

Anche la giurisprudenza ha cominciato a interrogarsi in tal senso, seppure in via soltanto embrionale. A parere di chi scrive, è necessario che vi siano norme chiare a tutela non solo degli animali, ma anche dei loro proprietari (siano essi donatari o semplici acquirenti), dei terzi (che devono avere ben chiaro a chi rivolgersi nel caso di sinistri causati da animali) e dell'ordine pubblico in generale. In questo senso, se è pur vero che probabilmente non dovrebbe essere necessario l'utilizzo dell'atto pubblico per regolamentare la donazione di animali soggetti a iscrizioni obbligatorie quali quella dell'Anagrafe sopra citata, è altrettanto evidente che dovrebbero essere previste alcune peculiarità specifiche a livello normativo che prevedano almeno l'obbligo di registrazione del passaggio di proprietà tramite donazione dell'animale. E rimane sullo sfondo che, per le stesse motivazioni, forse anche la compravendita in generale riguardante gli animali, specie se d'affezione e soggetti a iscrizione obbligatoria, dovrebbe essere regolamentata in maniera più compiuta. Anche in questo caso, di conseguenza, una soluzione organica a livello legislativo sarebbe – a parere di chi scrive – fortemente auspicabile⁴⁷.

7. Necessità di un intervento organico e sistematico del legislatore

Sulla base di quanto detto, sembra doversi concludere che è necessario un ripensamento della materia del diritto degli animali. In primo luogo, pare opportuna una riclassificazione della materia in oggetto tale per cui non di «diritto animale» dovrebbe parlarsi, bensì di «diritto degli animali». Tale ambito andrebbe poi ripartito tra l'area del diritto *verso* gli animali, quella del diritto (o, meglio, dei diritti) *sugli* animali e quella dei diritti *degli* animali.

Scendendo poi dal quadro definitorio a un piano più civilistico, sembra doversi ammettere che la concezione degli animali come beni mobili non è più così pertinente né socialmente accettabile. Gli animali non sono cose, o beni mobili che dir si voglia. Una classificazione che si basi ancora su tali concezioni è ormai evidentemente fuori luogo e fuori tempo, e non fa che applicare concetti obsoleti a una società che si è evoluta in maniera sostanziale. Gli animali, allora, dovrebbero essere visti come «esseri senzienti», in quanto percipienti sensazioni e sentimenti molto simili a quelli degli uomini.

⁴⁷ Trib. Bologna, 28 febbraio 2018, n. 20200, in <https://www.iltuoforo.net> è una pronuncia che può far comprendere meglio il problema. Nello specifico, una donna citava in giudizio un educatore cinofilo sostenendo di aver ricevuto da questo a titolo gratuito un cane, munito di libretto vaccinale e libretto delle qualifiche ENCI, e di non aver tuttavia avuto il pedigree, che l'uomo si era riservato di consegnarlo e che poi non aveva fatto a causa dell'interruzione dei rapporti tra di loro. La donna domandava la condanna del convenuto alla consegna del pedigree e al risarcimento dei danni cagionategli. L'educatore cinofilo, costituitosi in giudizio aveva contestato l'adozione del cane, il quale era stato ceduto alla donna solamente in custodia temporanea, di conseguenza lo stesso domandava la reiezione della domanda e la restituzione dell'animale. Dai fatti di causa risulta comprovato l'avvenuto perfezionamento tra le parti di una donazione di modico valore avente ad oggetto l'animale. L'organo giudicante ha chiarito che la donazione di un cane può avvenire anche senza il ricorso ad alcuna forma solenne. Verificato che il cane è stato oggetto di valida donazione, consegue il diritto della donna, divenuta a pieno titolo proprietaria dell'animale, di ricevere tutta la documentazione riguardante lo stesso, compreso il pedigree. Rimane però sullo sfondo, come detto *supra*, il problema dell'iscrizione all'Anagrafe e di tutte le possibili conseguenze.

Tra l'altro, non si tratterebbe di una novità. In Francia, ad esempio, recentemente è stata introdotta una modifica al codice civile, per la quale gli animali sono ora da riconoscere come esseri viventi dotati di sensibilità⁴⁸. La nuova definizione francese rappresenta il segno della mutata sensibilità verso gli animali e ha la funzione di allineare il diritto civile con il sistema di tutele previste dal diritto penale. Oltralpe, allora, è già cambiata radicalmente la concezione civilistica degli animali, che non sono più semplici beni mobili.

In Germania, addirittura, i diritti degli animali sono riportati nella Costituzione per effetto di una modifica avvenuta ormai più di quindici anni fa. In particolare, le parole «e degli animali» sono state aggiunte alla frase della Costituzione nella quale si parla dell'obbligo dello Stato di rispettare e proteggere la dignità degli esseri umani⁴⁹. Anche la Svizzera non è rimasta a guardare, con l'adozione – tra le altre – di una legge sulla protezione degli animali⁵⁰. Non si vede pertanto perché una impostazione diversa su tale piano non possa essere seguita anche dal nostro Paese.

È chiaro che l'adesione a un diverso modello rispetto a quello definito dal codice civile avrebbe come effetti collaterali il ripensamento di alcuni principi fondamentali della responsabilità civile del nostro sistema, sia per quanto riguarda il concetto di danno inferto all'animale, sia per quanto riguarda l'ipotesi di danno cagionato dall'animale a terze persone o ad altri animali, e così via⁵¹. Tuttavia, non si vede perché un cambio radicale nella società non debba tramutarsi in una modifica nel testo legislativo che è alla base dei rapporti giuridici tra privati. Per questa ragione, non dovrebbe poi risultare difficile ammettere che gli animali non possano essere più considerati beni mobili e che quindi debba trovarsi un'altra collocazione all'interno del nostro ordinamento, magari riscrivendo – o, perché no, abrogando – alcune norme codicistiche.

Se il problema è quello della soggettività giuridica degli stessi, si può obiettare che potrebbe essere difficile assicurare una tale caratteristica agli animali, perlomeno in termini di autonomia rispetto a quella dell'uomo. E, in realtà, si potrebbe essere anche d'accordo in termini generali con queste affermazioni. Viene però da porsi un'ulteriore domanda: è necessario davvero attribuire una soggettività giuridica piena agli animali? Non è invece forse sufficiente riconoscere una soggettività – certamente distinta da quella dell'uomo, ma comunque – differente agli stessi? Se si rimanesse nell'ambito delle categorie tradizionali, forse sarebbe difficile superare quest'ulteriore ostacolo, ma se si ragionasse in termini un po' più innovativi e rispondenti ai canoni della società moderna, probabilmente molte delle difficoltà potrebbero venire meno.

Sembra pertanto giunta l'ora di costruire un sistema in cui sia presente la soggettività giuridica degli animali: solo ricorrendo all'idea dei diritti soggettivi si potrebbe arrivare a una reale tutela da parte dell'ordinamento. È quindi necessario che gli animali siano considerati soggetti di diritto in modo da

⁴⁸ Nella formula adottata dal legislatore francese, si parla di «être vivant doué de sensibilité»: così l'art. 528 del Code Civil.

⁴⁹ L'art. 20a della Legge fondamentale per la Repubblica Federale di Germania prevede che «lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto». Tale articolo è stato inserito dalla Legge di modifica del 27 ottobre 1994, I 3146, e successivamente modificato – ai fini che qui interessano – dalla Legge per la modifica della Legge fondamentale (Finalità pubblica della protezione degli animali) del 26 luglio 2002, I 2862.

⁵⁰ Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) del 16 dicembre 2005.

⁵¹ G. SPOTO, *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele*, cit., p. 63.

poter usufruire di un proprio *status* giuridico. Viste le differenze tra uomini e animali, si ricondurranno a questi ultimi solo alcuni diritti, tendenzialmente ricollegabili agli interessi di cui anche gli animali sono portatori. E nessuno nega che tali diritti non potranno che essere relativi, dal momento che dovranno essere bilanciati con alcune prerogative umane superiori. Il primo passo dovrebbe essere un riconoscimento costituzionale dei diritti animali, della loro sensibilità, di una dignità a sé stante di questi.

E, successivamente a un intervento di rango costituzionale, dovrebbe poi seguire, alla luce di tutte queste considerazioni, un intervento organico del legislatore, magari nella forma di un testo compiuto, di un *corpus* sistematico di norme che regoli il diritto degli animali in tutti i suoi aspetti e le molteplici sfaccettature. Questa pare ormai un'esigenza non più procrastinabile per il nostro ordinamento.